

OGGETTO: Variante parziale n°24 al P.R.G.C. vigente - Fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Dir. 2011/42/CE; D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo I; DGR 12-8931 del 09/06/2008; L.R.56/77 e s.m.i.

**RELAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE
FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA FASE DI VERIFICA.**

1. Premessa

La presente Relazione tecnica costituisce l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale (OTC) ai fini dell'assunzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del motivato provvedimento conclusivo della fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) o meno della Variante parziale in oggetto.

Detta Relazione è stata redatta tenendo conto delle disposizioni e delle indicazioni di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo I; alla L.R. 40/1998, art.10, comma 3; alla DGR 12-8931 del 09/06/2008, Allegato I ed Allegato II, punto 2.

Le prescrizioni contenute nel seguente documento sono indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di definizione della Variante ed attuazione degli interventi.

2. Il procedimento di verifica

Il Comune di Mondovì ha dato avvio alle procedure di predisposizione della Variante parziale n°24 al vigente P.R.G.C., avente ad oggetto il recepimento nel P.R.G.C. dei contenuti della revisione dei criteri di programmazione commerciale, con l'atto deliberativo di sua adozione D.C.C. n. 19 del 29 aprile 2019 con il quale, in qualità di Amministrazione competente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ha adottato il relativo *Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.)* di assoggettabilità alla V.A.S., documento predisposto dall'Ufficio comunale competente e successivamente da esso trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, ARPA e ASL CN1), invitandoli a fornire il proprio contributo.

A seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i seguenti contributi che qui si intendono integralmente richiamati e che vengono allegati in calce al presente documento:

- ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota ricevuta al Prot. 19685 del 30/05/2019;
- PROVINCIA DI CUNEO - Settore Presidio del Territorio, con nota ricevuta al Prot. 22414 del 19/06/2019;
- ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Cuneo, con nota ricevuta al Prot. 22590 del 20/06/2019.

Nel fornire il proprio contributo, i predetti soggetti hanno concluso a favore della *non assoggettabilità alla procedura di V.A.S ex artt.11 e ss. del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.* della Variante in oggetto, subordinatamente al rispetto delle indicazioni e condizioni dai medesimi specificate nei relativi pareri.

3. Valutazioni in ordine all'assoggettabilità o meno della Variante a procedura di V.A.S.

Visti i contenuti del Documento tecnico di verifica sopracitato relativo alla predisposizione della Variante parziale n°24 in oggetto, nonché i contributi che gli Enti aventi competenza in materia ambientale hanno fatto pervenire al Comune (allegati in copia al presente documento), si formulano le prescrizioni di seguito riportate, da prendere in considerazione nell'ambito dello strumento di pianificazione in esame:

3.1 Considerazioni e prescrizioni sugli aspetti di rilevanza paesaggistico - ambientale.

Per quanto attiene gli aspetti di rilevanza paesaggistico-ambientale la Variante parziale n.24, finalizzata a recepire nell'apparato cartografico e normativo del vigente P.R.G.C. le modifiche e gli adeguamenti introdotti con la revisione dei criteri di programmazione commerciale del Comune di Mondovì, si limita ad apportare rettifiche alle perimetrazioni di addensamenti e localizzazioni commerciali senza incidere sotto il profilo più strettamente urbanistico sulla classificazione, sull'estensione, sui parametri urbanistici o sulle destinazioni d'uso che il vigente Piano Regolatore assegna alle singole aree. Le variazioni introdotte risultano quindi coerenti con il vigente Piano Regolatore dal punto di vista dell'oggettiva caratterizzazione fisico-funzionale dei luoghi, non apportando alla stessa modifiche sotto il profilo urbanistico.

Non si rilevano quindi aspetti di rilevanza paesaggistico ambientale introdotti dalla variante parziale in argomento che incidano sulle previsioni date dal vigente Piano Regolatore e che necessitino della formulazione di particolari prescrizioni.

3.2 Considerazioni e prescrizioni sugli ulteriori aspetti di carattere ambientale

Parallelamente agli aspetti di rilevanza paesaggistico-ambientale, con riferimento ai contributi acquisiti da parte degli Enti aventi competenza in materia ambientale, è ora necessario considerare gli eventuali aspetti di carattere ambientale su cui la Variante in argomento potrebbe incidere, aspetti che pur nella loro singola specificità concorrono anch'essi a definire la caratterizzazione fisica, morfologica e naturalistica dei luoghi oggetto d'intervento; detti aspetti più precisamente attengono:

- alla tutela del suolo e sottosuolo dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, nonché alle acque superficiali e sotterranee ed al risparmio idrico;
- al risparmio energetico ed alla qualità dell'aria;
- all'inquinamento acustico e luminoso;
- alla gestione dei rifiuti.

Per quanto attiene la tutela del suolo e sottosuolo dal punto di vista geomorfologico ed idrogeologico, nonché alle acque superficiali e sotterranee ed al risparmio idrico:

In relazione alle implicazioni di carattere geomorfologico ed idrogeologico, le aree interessate dalla variante appartengono ad un contesto urbano su cui insistono fabbricati esistenti o ambiti in corso di edificazione, in tale contesto sono già state realizzate le principali urbanizzazioni. Pertanto in ordine alle previsioni della variante che, come esplicitato nel paragrafo che precede, non incidono sui parametri urbanistici e non producono quindi ulteriori incrementi al consumo di suolo, non si ritiene di dover formulare specifiche prescrizioni.

Per quanto riguarda il tema delle acque la Provincia di Cuneo, Ufficio Acque del Settore Gestione del Territorio, ha fornito indicazioni di carattere generale a tutela dai corsi d'acqua e delle acque sotterranee contenute nell'allegato parere che, in relazione al tema della presente Variante, non hanno riflessi diretti sul piano della programmazione commerciale, ma che possono essere tenute in considerazione in caso di interventi puntuali a livello esecutivo.

Per quanto attiene il risparmio energetico e la qualità dell'aria:

In tema di sostenibilità energetico-ambientale si evidenzia come, negli eventuali interventi previsti sulle aree oggetto di variante, si dovranno prevedere gli accorgimenti e le misure finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia ed all'uso di fonti energetiche rinnovabili, stabiliti dalla vigente normativa di settore (Legge regionale 28 maggio 2007 n.13; DGR 46-1/1968 del 04/08/2009, ecc...).

In ordine alle emissioni in atmosfera ed alla qualità dell'aria non sono prevenute osservazioni dagli Enti aventi competenza in materia ambientale interessati, ciò in quanto la variante prevede esclusivamente l'ampliamento delle possibilità di insediamento nel contesto urbano di nuove attività di carattere commerciale di entità medio piccola che per loro natura non producono particolari emissioni.

Per quanto attiene l'inquinamento acustico e luminoso:

Sotto il profilo dell'inquinamento acustico, considerata la possibilità di insediamento di nuove attività nelle perimetrazioni commerciali in argomento, si concorda con quanto espresso dall'ARPA nel proprio contributo richiedendo che:

- per l'insediamento di nuove attività commerciali, venga verificato il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei ricettori sensibili, adottando qualora necessario tutti gli accorgimenti tecnici per garantire la mitigazione – minimizzazione degli impatti oltre che per evitare accostamenti critici.

Sotto il profilo dell'inquinamento luminoso, come già esplicitato, il contesto oggetto di variante è quello urbano, dotato delle principali urbanizzazioni tra le quali la rete di illuminazione pubblica, non si ritiene quindi di dover formulare particolari prescrizioni in merito.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti:

Le aree oggetto di variante sono assoggettate al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Mondovì che si attua con il metodo del "porta a porta", ossia della raccolta domiciliare; le diverse tipologie di rifiuto differenziato vengono raccolte secondo uno specifico calendario e con attrezzature date in dotazione alle singole utenze.

Le diverse attività commerciali dovranno quindi predisporre specifici spazi per la sistemazione di dette attrezzature atti a garantire una corretta e funzionale gestione di tutte le tipologie di rifiuto.

Inoltre in considerazione del fatto che la pulizia delle aree e di spazi pertinenziali agli insediamenti commerciali richiede particolari attenzioni, si ritiene opportuno evidenziare come, in caso di insediamento di nuove attività o ampliamento delle esistenti, occorrerà dettare specifiche prescrizioni al riguardo mirate a garantire ed a tutelare il decoro urbano.

4. Valutazioni conclusive

Quanto sin qui illustrato ed analizzato in ordine ai contenuti della Variante in oggetto delinea il quadro delle relazioni e dei rapporti che le sue previsioni di recepimento della programmazione commerciale, con minima incidenza sotto il profilo urbanistico, instaurano con il contesto territoriale ed ambientale in cui la stessa s'inscrive.


Alla luce delle suddette analisi si può quindi al riguardo concludere affermando che l'attuazione di detta Variante non si ritiene possa produrre sul contesto considerato effetti di particolare incidenza tuttavia, considerate le osservazioni ed i contributi a tal riguardo prodotti dai Soggetti coinvolti e consultati nell'ambito del procedimento di verifica preventiva, si ritiene che eventuali nuovi insediamenti di attività nel contesto oggetto di variante possano essere suscettibili di miglioramenti conseguibili mediante il recepimento delle prescrizioni evidenziate da questo Organo Tecnico nel punto 3.2 che precede.

In relazione a quanto sopra evidenziato e per le motivazioni sin qui esposte, si ritiene quindi che **la Variante in argomento possa essere esclusa dal Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 152/2006** a condizione che, nell'ambito dell'insediamento di nuove attività commerciali, venga verificato il rispetto delle prescrizioni indicate al punto 3.2 che precede.

Mondovì, il 09/07/2019

I componenti dell'Organo Tecnico Comunale:

Arch. Manuela Aimo



Geol. Ivano Guglielmotto



CONTRIBUTI PERVENUTI



S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: Dr. Domenico Montù

☎ (+39) 0175 215613

☎ (+39) 0171 1865276

✉ sisp@aslc1.it

Sede legale ASL CN1

Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Cuneo (CN)

P.IVA 01128930045

T. 0171.450111 - F. 0171.1865270

protocollo@aslc1.legalmailPA.it

COMUNE DI MONDOVI' Reg.

Protocollo

n° **0019685** del 30/05/2019



Al Responsabile del
Servizio Tecnico
del Comune di
12084 MONDOVI'

Oggetto: Proposta di Variante Parziale n.24 al P.R.G.C vigente. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Trasmissione parere.

Con riferimento all'istanza in oggetto, di cui alla Vs note prot.17846-17848-17851 del 16.05.2019, pervenute il medesimo giorno prot. REG-ASLCN1 0058917/A – 58920/A e 58924/A con cui si richiede l'espressione di un parere in merito (revisione dei criteri di programmazione commerciale) ed esaminata la documentazione allegata, questo Servizio, comunica di non rilevare la sussistenza, per quanto di competenza, di problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a V.A.S.

Si rimandano ai competenti uffici le valutazioni dal punto di vista idrogeologico.

Per ogni eventuale informazione e/o comunicazione rivolgersi presso i Tecnici della Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Via Conti di Sambuy, MONDOVI'- telefono 0174/676138.

Con i migliori saluti

Il Direttore

Dr. Domenico MONTÙ

*Il presente documento è firmato digitalmente e inviato
tramite P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

PT/TB/tb/Mondovi' Vas Variante Parziale n.24

PEC Comune di Mondovì

Da: <dip.prevenzione.aslcn1@legalmail.it>
Data: giovedì 30 maggio 2019 08:34
A: <comune.mondovi@postecert.it>
Allega: MONDOVI' VAS Variante Parziale n. 24.pdf.p7m; segnatura.xml
Oggetto: Proposta di Variante Parziale n.24 al P.R.G.C vigente. Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Trasmissione parere. #6003983#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ASLCN1

Numero di protocollo: 64900

Data protocollazione: 30/05/2019

Segnatura: ASLCN1|30/05/2019|0064900|P



Prot. n. 55269 del 20/06/2019

DaQui: CN004130/ARPA - B2.04 - Comune di Mondovi - H10_2019_00974/ARPA - B2.04 - Variante Parziale 24

trasmessa esclusivamente via PEC a:

comune.mondovi@postecert.it

Comune di Mondovi
Corso Statuto, n.15
12048 Mondovi (CN)

Rif. Vs. prot. n. 17846/2019
prot. Arpa n. 43547/2019

OGGETTO: Variante Parziale 24 - Comune di Mondovi

Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza ed il supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Piemonte formula le osservazioni di competenza come da relazione che segue.

Per quanto dichiarato e sentito il tecnico comunale, la Variante Parziale in oggetto è finalizzata a recepire nell'apparato cartografico e normativo del vigente P.R.G.C. le modifiche e gli adeguamenti introdotti con la "Relazione Programmatica Generale" di revisione della programmazione urbanistico commerciale del Comune di Mondovi.

Si tratta dunque di adeguare lo strumento urbanistico alla vigente normativa commerciale (D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012), rivedendo le perimetrazioni degli addensamenti commerciali A1, A3 e A4 adattando gli A1 ai perimetri dei centri storici ed estendendo le perimetrazioni A3 e A4 alle ulteriori zone in cui oggi sono presenti attività di carattere commerciale e/o pubblici esercizi. Sotto il profilo urbanistico le modifiche apportate al Piano Regolatore non incidono sulla classificazione, sull'estensione, né sulle destinazioni d'uso o sui parametri urbanistici che il vigente Piano Regolatore assegna alle singole aree.

Per quanto sopra, si ritiene che le previsioni della Variante Parziale 24 non abbiano particolari effetti ambientali tali da assoggettare la stessa a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto trattasi di mero recepimento di normativa sovraordinata.

Si concorda con la necessità di effettuare l'adeguamento della zonizzazione acustica e di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei recettori sensibili, adottando qualora necessario tutti gli accorgimenti tecnici per garantire la mitigazione - minimizzazione degli impatti oltre che per evitare accostamenti critici.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE
di PRODUZIONE
Dott. Ivo RICCARDI**

Il Funzionario Istruttore
Maria Lisa Procopio
m.procopio@arpa.piemonte.it

Firmato digitalmente da: Ivo Riccardi
Data: 20/06/2019 08:16:40

PEC Comune di Mondovì

Da: <dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it>
Data: giovedì 20 giugno 2019 10:10
A: <comune.mondovi@postecert.it>
Allega: Comune di Mondovì_VP24_firmato.pdf; segnatura.xml
Oggetto: Protocollo n. 00055269/2019 del 20/06/2019 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: ARPA
Variante Parziale 24 - Comune di Mondovì
Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS secondo l'art 12 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i..

Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale;
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione

E-mail: ufficio.pianificazione@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445359 – Fax 0171.445990
EC/lp

Al Sig. Sindaco
del Comune di
MONDOVI' (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/46_2019
Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n. 17822 del
16/05/2019
Rif. ns. prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Regionale A16000
Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
C.so Bolzano, 44
TORINO

Invio tramite pec

Oggetto: Variante Parziale 24 al PRG adottata con DCC n. 19 del 29/04/2019 e contestuale documentazione di verifica di VAS – Trasmissione determina.

Si trasmette in allegato alla presente la determina dirigenziale n. 1044 del 18/06/2019 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Enrico COLLINO -

COMUNE DI MONDOVI' reg.
Protocollo
n° **0022414** del 19/06/2019





2019/07.05.01/000046
DIRA61000 - 2019/92

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE**

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI MONDOVI': VARIANTE PARZIALE N. 24 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 19 DEL 29.04.2019 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di MONDOVI' ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 24 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 19 in data 29.04.2019 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;
- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:
Elaborato grafico di "Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°24" (estratto tavole);
P2.1: Norme Tecniche d'Attuazione (art.6 bis NTA);
- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:
P3.2/5: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;
P3.2/9: Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;
P3.3/2: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P3.3/3: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P3.3/4: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P3.3/5: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P3.3/6: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P3.3/7: Planimetria di progetto – Concentrico – Scala 1:2000;
P2.1: Norme Tecniche d'Attuazione (art.6 bis NTA);
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

La Variante in oggetto è finalizzata a recepire nell'apparato cartografico e normativo del vigente P.R.G.C. le modifiche e gli adeguamenti introdotti con la revisione dei Criteri di programmazione commerciale allineando i contenuti con lo Strumento Urbanistico Generale vigente.

Le modifiche apportate sotto il profilo cartografico alle perimetrazioni di addensamenti e localizzazioni possono essere così sintetizzate:

- L'ampliamento dell'addensamento storico rilevante A1/1 di Breo;
- L'ampliamento dell'addensamento storico rilevante di A1/2 Piazza;
- L'ampliamento dell'addensamento commerciale A3/1 di Largo Campana, Corso Italia, Piazza Monteregale, Corso Europa fino a ricomprendere le zone di Viale Vittorio Veneto, Viale Einaudi, Piazza della Repubblica, con contestuale eliminazione della localizzazione commerciale L1/1 di Piazza della Repubblica;
- L'adeguamento dell'addensamento commerciale A4/2 di Via Quadrone, Piazza Mellano e Via Del Vecchio;
- L'ampliamento dell'addensamento commerciale A4/3 di Via Torino;
- La riorganizzazione con ampliamento dell'addensamento commerciale A4/4 di Via Langhe suddividendolo in A4/4.1 Via Langhe sud e A4/4.2 Via Langhe nord, con contestuale eliminazione della localizzazione commerciale L1/6 di Via Langhe;
- L'adeguamento dell'addensamento commerciale A4/5 di Carassone;
- L'introduzione di tre nuovi addensamenti commerciali A4, due in Via Cuneo (A4/7 di Via Cuneo sud e A4/8 di Via Cuneo nord) ed uno in località Gherbiana (A4/6 Via Gherbiana, Piazza Gherbiana, Via Durando);
- Il riconoscimento della localizzazione commerciale L1/8 di Via Langhe.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso.

Inoltre, tenuto conto delle verifiche effettuate dal Comune, si ritiene siano rispettate le condizioni previste per le varianti parziali.

Settore Viabilità Alba – Mondovi

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene di formulare osservazioni in quanto gli argomenti di variante non sono di propria competenza.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30

aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;

- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 30.06.2019, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 16.05.2019, prot. n. 32517;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Dato Atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 6/05/2016;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto n. 19 del 31/01/2019 del Presidente della Provincia con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;

- la Legge 7/4/2014, n. 56;
- il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, *parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 24" al PRGC del Comune di MONDOVI' in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;*
- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di MONDOVI' il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Dr. Alessandro Risso